



# Consiglio Regionale del Molise

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: ....46.....

Campobasso, 28/9/16

Oggetto: Rettifica Determinazione del CO.RE.COM Molise n.° 33 del 18/07/2016, controversia prot. 997/COM/14 del 12/06/2014.

L'Istruttore

Responsabile del Procedimento  
Maria Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio

Angela Aufero

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

*Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.*

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM ed agli organi  
collettivi di garanzia.

- RICHIAMATA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- VISTA** La legge 31 luglio 1997 n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale all’ Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni e l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra utenti e gestori;
- VISTA** La legge della Regione Molise n. 18 del 26 agosto 2002 recante “ Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- VISTO** l’Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità “AGCOM”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA** la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l’AGCOM e la Regione Molise, con la quale è stato assegnato il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com.Molise anche la “definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia”;
- VISTA** la Determinazione del CO.RE.COM Molise n.° 33 del 18/07/2016, controversia prot. 997/COM/14 del 12/06/2014 con la quale si attribuiva alla Fastweb S.p.A l’obbligo di corrispondere un indennizzo di euro 230,00 (duecentotrenta/00) all’ istante, sig.ra Quaranta [redacted] maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, nonché euro 100,00 (cento/00) per spese di giudizio;

VISTO

e condiviso il documento istruttorio prodotto dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Rosaria La Marca, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si propone la rettifica della Determinazione del CO.RE.COM Molise n.° 33 del 18/07/2016, attribuendo alla Fastweb S.p.A l'obbligo di corrispondere un indennizzo di euro 115,00 (centoquindici/00), anzicchè 230,00 (duecentotrenta/00) all'istante, sig.ra Quaranta [redacted] maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, nonché euro 100,00 (cento/00) per spese di giudizio;

### DETERMINA


per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:

- la rettifica della Determinazione del CO.RE.COM Molise n.° 33 del 18/07/2016, qui attribuendo alla Fastweb S.p.A l'obbligo di corrispondere un indennizzo di euro 115,00 (centoquindici/00), anzicchè 230,00 (duecentotrenta/00) all'istante, sig.ra Quaranta [redacted], maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, nonché euro 100,00 (cento/00) per spese di giudizio;

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Documento istruttorio dott.ssa Maria Rosaria La Marca.

Il Direttore del Servizio



---



# *Consiglio Regionale del Molise*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile Maria Rosaria La Marca  
in qualità di Responsabile del Procedimento

- RICHIAMATA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- VISTA** La legge 31 luglio 1997 n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale all’ Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni e l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra utenti e gestori;
- VISTA** La legge della Regione Molise n. 18 del 26 agosto 2002 recante “ Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- VISTO** l’Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità “AGCOM”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA** la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l’AGCOM e la Regione Molise, con la quale è stato assegnato il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise anche la “definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia”;

- VISTA la Delibera n. 173/07/CONS., e successive modificazioni, recante: “ regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”;
- VISTA la Delibera n.° 73/11/CONS recante “regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”;
- VISTA la Determinazione del CO.RE.COM Molise n.° 33 del 18/07/2016, controversia prot. 997/COM/14 del 12/06/2014 con la quale si attribuiva alla Fastweb S.p.A l'obbligo di corrispondere un indennizzo di euro 230,00 (duecentotrenta/00) all'istante, sig.ra Quaranta [redacted] maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, nonché euro 100,00 (cento/00) per spese di giudizio;
- VISTA la comunicazione dell'avv. Paolo Sardini ricevuta a mezzo pec in data 2 settembre 2016, assunta al numero di protocollo 9255/16 del 6/09/2016 con la quale si certificava di aver già versato la somma di euro 115,00 (centoquindici/00) tramite assegno circolare n.° 8844257646 - 03 del 14/02/2014, all'istante sig.ra Quaranta [redacted] ,
- RITENUTO di dover rettificare la Determinazione del CO.RE.COM Molise n.° 33 del 18/07/2016, controversia prot. 997/COM/14 del 12/06/2014;

#### PROPONE

al Direttore del Servizio di Supporto al CO.RE.COM ed agli organi collettivi di garanzia

La rettifica della Determinazione del CO.RE.COM Molise n.° 33 del 18/07/2016, attribuendo alla Fastweb S.p.A l'obbligo di corrispondere un indennizzo di euro 115,00 (centoquindici/00), anzicchè 230,00 (duecentotrenta/00) all'istante, sig.ra Quaranta [redacted] , maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, nonché euro 100,00 (cento/00) per spese di giudizio;

Campobasso, li 24/09/2016

il Responsabile del Procedimento

Maria Rosaria La Marca

